



**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
TRIENNIO 2017/2019**

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
TRIENNIO 2017/2019

INDICE

Parte prima: Premessa organizzativo-funzionale	2
Premessa normativa	2
Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	5
Il Processo di elaborazione del PTPC	10
Parte seconda: Gestione del rischio corruttivo	11
Premessa	11
Analisi del contesto esterno	12
Analisi del contesto interno	15
Metodologia di analisi del rischio	17
Mappatura delle attività e individuazione dei comportamenti a rischio di corruzione	17
Valutazione del rischio	19
Trattamento del rischio: identificazione e programmazione delle misure di prevenzione	20
Parte terza: Misure generali e specifiche	20
<u>Misure generali</u>	20
Trasparenza: rinvio	20
Codice di comportamento	20
Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	20
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	21
Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	21
Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	21
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	22
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	23
Tutela del whistleblower	23
Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici ..	25
Informatizzazione dei processi	26
Monitoraggio sull'attuazione del Piano	26
Patti integrità	27
<u>Misure specifiche</u>	28
Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti	28
Realizzazione del sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti	27
Recepimento dell'allegato n. 4 al PNA 2013	27
Parte quarta: Trasparenza	30
Stato dell'arte e obiettivi strategici	30
Nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione/pubblicazione dei dati	30
Accesso civico	31

PARTE PRIMA: PREMESSA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE

Premessa normativa

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", introducendo anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione.

Tale sistema si articola su due livelli, quello "nazionale", attraverso l'approvazione l'11 settembre 2013 del P.N.A.(allorapredisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e oggi dall'ANAC), aggiornato con **determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015** e recentemente riformulato con **delibera n. 831 del 3 agosto 2016**, e quello "decentrato": ogni amministrazione pubblica definisce un proprio Piano per la prevenzione della corruzione (di seguito P.T.P.C.) che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 60, della l. n. 190 del 2012, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare il P.T.P.C., il quale rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione; il Piano è, dunque, un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

La legge non contiene una definizione di "corruzione", ma è con la circolare n. 1/2013 della Funzione Pubblica, e il recepimento nel PNA 2013, che viene individuato il concetto di corruzione come comprensivo non solo più ampio dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

L'adozione e l'attuazione del P.T.P.C., contenente la previsione di varie misure di prevenzione, ha l'esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

➤ **Il contesto normativo:**

Obiettivo della legge 190, dunque, è la repressione della corruzione mediante un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa.

La disposizione sopra indicata è stata oggetto di una recente revisione: il **23 giugno 2016** è entrato in vigore il **decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97** recante "**Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**". (*GU n. 132 del 08.06.2016*), con il quale il legislatore ha apportato numerose modifiche ed integrazioni alla normativa su anticorruzione e trasparenza.

Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo. È, inoltre,

previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

La nuova disciplina persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) – di seguito PTPCT - e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

A tal fine, la normativa di riferimento comprende:

- **D.lgs. n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**, le cui modifiche hanno i seguenti obiettivi (precisati dalla Relazione illustrativa del provvedimento): - ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; - prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche; - razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; - individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza; In tale ambito si è poi proceduto ad adeguare la normativa nazionale agli standard internazionali; inoltre, è stata introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita "**Freedom of information act**" (**Foia**);

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, i soggetti interessati all'applicazione della speciale normativa in materia di trasparenza (art. 2-bis, D.lgs. n. 33/2013) dovranno adeguarsi alle modifiche apportate e assicurare, tra l'altro, l'effettivo esercizio dell'accesso civico (art. 42 D.lgs. n. 97/2016).

- **D.lgs. n. 39/2013 disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190**, in particolare, con il suddetto Decreto si modifica in senso restrittivo la normativa vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità di vertice nella pubblica amministrazione e di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale con le funzioni pubbliche affidate;

ed ancora:

- **il DPR n. 62/2013 contenente il codice generale dei dipendenti pubblici**, al fine di rafforzare la strategia di prevenzione dell'illegalità rafforzando la responsabilità dei dipendenti pubblici.

Ulteriori strumenti legislativi di riferimento sono:

- **Linee di indirizzodel 13 marzo 2013** per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
- **Circolare n. 1 del 25\01\2013** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; tali previsioni sono estese al Responsabile della Trasparenza, in analogia a quanto sancito dall'art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, per i rilevanti profili di responsabilità connessi all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ed ai più penetranti poteri di controllo attribuiti al Responsabile della Trasparenza. Disposizioni in materia di trasparenza sono altresì state fornite con la **circolare n. 2/2013**.
- **D.P.C.M. del 16\01\2013** sulla "Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- **D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009** prevede l'attivazione di un ciclo generale di gestione della performance, per consentire alle PP.AA. di organizzare il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento della prestazione e dei servizi resi al cittadino attraverso l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e della trasparenza.

Per quanto attiene alle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza, il quadro normativo si completa con le Delibere della CIVIT, oggi ANAC:

- n. **105/2010**, vengono stabilite le linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità;
- n. **2/2012**, vengono stabilite le linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- n. **50/2013**, a integrazione delle delibere citate (nn. 105/2010 e 2/2012), fornisce linee guida recanti le principali indicazioni per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla Legge n. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull'elaborazione e l'attuazione del Programma;
- n. **6/2013**, stabilisce le linee guida relative al ciclo di gestione della performance per il 2013 e la relativa calendarizzazione degli obblighi previsti per la PA;
- n. **8 del 17 giugno 2015** «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
- n. **6/2015** «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)».

Recentemente, sono state adottate dall'ANAC:

- LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», con **Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016**;
- «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», con **Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016**.

Si ricordano, infine, le indicazioni per le amministrazioni comprese nell'art. 1 comma 2 D.lgs. n. 165/2001, in sede di **Conferenza Unificata del 24.07.2013**.

➤ **Ambito soggettivo di applicazione della normativa:**

In particolare il d.lgs. 97/2016 inserisce all'interno del d.lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione» e opera un rinvio all'interno dell'art. 1, comma 2 bis, della L. 190/2012, ampliando l'ambito dei soggetti tenuti all'applicazione della normativa ed individuando tre macro categorie di soggetti:

❖ **LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 2-BIS, CO. 1);**

Pubbliche amministrazioni, intese come «tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione» (art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013). Con riguardo alle autorità amministrative indipendenti la relazione illustrativa del decreto contiene un'elencazione che ricomprende l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la Banca d'Italia.

❖ **ALTRI SOGGETTI TRA CUI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, ORDINI PROFESSIONALI, SOCIETÀ IN CONTROLLO ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO (ART. 2-BIS, CO. 2, LETT. A, B, C);**

a) enti pubblici economici e ordini professionali;

b) società in controllo pubblico come definite dal D.lgs. N. 175/2016 (art. 2, comma 1, lett. m) : le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b), che definisce "Controllo" la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile, secondo cui il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

Sono escluse le società quotate controllate, ossia le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche (art. 2, comma 1, lett. o) – a cui si applica il regime delle p.a.

c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Per i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), in materia di trasparenza, si applica la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «in quanto compatibile».

In materia di prevenzione della corruzione, di norma, tali soggetti adottano misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012), integrando il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012; le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC.

Al contempo, nei casi in cui ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) non si applichi il d.lgs. 231/2001, o essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPC ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i..

- ❖ ALTRE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO (ART. 2-BIS, CO. 3), OSSIA LE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO, NONCHÉ QUELLE PARTECIPATE DIRETTAMENTE DA P.A. O DA SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO (ART. 2, COMMA 1, LETT. N, D.LGS. 175/2016) E LE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO, ANCHE PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA, CON BILANCIO SUPERIORE A CINQUECENTOMILA EURO, CHE ESERCITANO FUNZIONI AMMINISTRATIVE, ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O DI GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI;

A questi soggetti si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

Per i suddetti soggetti, invece, l'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione. In linea con l'impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all'attività di produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l'adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 231/2001.

Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

L'Amministratore Unico della SIS SPA, quale organo di indirizzo della Società, in occasione della redazione del presente Piano (PTPCT), individua gli obiettivi strategici del triennio in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione;
- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;

- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- consentire i più ampi livelli di trasparenza, compatibilmente con la struttura organizzativa, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione Società Trasparente;
- garanzia del diritto di accesso civico, anche per via telematica, di chiunque, in conformità a quanto disposto dal decreto n. 97/2016, in analogia agli ordinamenti aventi il "Freedom of information act" (F.O.I.A.).

Per il loro raggiungimento, sono previste azioni e misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori, mirate al peculiare contesto di riferimento; a tal fine, secondo quanto indicato nelle **Linee guida fornite dal Comune di Riccione con Deliberazione di G.C. n. 307 del 27/10/2016 "Atto di indirizzo degli enti controllati e partecipati dal Comune di Riccione in materia di prevenzione della corruzione, codice di comportamento, trasparenza, rispetto dei vincoli in materia di reclutamento e spesa del personale e di affidamento di contratti pubblici"**, la SIS SPA procederà, qualora non avesse già adempiuto, a:

- a) individuare i rischi corruttivi;
- b) individuare le Aree a rischio corruzione;
- c) descrizione della metodologia utilizzata nel processo di gestione del rischio;
- d) descrizione del sistema di controlli interni di prevenzione;
- e) allegazione del Codice di Comportamento della Società;
- f) previsione della sezione Società Trasparente;
- g) adeguamento alle previsioni di cui al D.lgs. n. 39/2013;
- h) previsione di strumenti a tutela del c.d. Whistleblower;
- i) previsione di misure in applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001;
- j) programmazione delle misure in attuazione del principio di rotazione;
- k) monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

In particolare:

ATTIVITA' DA ESEGUIRE	INDICAZIONE TEMPORALE	RESPONSABILI
Diffusione del presente Piano alla Segreteria e ai dipendenti, al Coordinamento Soci, ai Collegio Sindacale, alle società partecipate - pubblicazione sul sito web	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano e comunque entro un mese dall'adozione	RPCT
Adeguamento/aggiornamento del sito web agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 così come modificati dal D.lgs. n. 97/2016 e conseguenti Linee Guida	Entro i termini previsti nello Schema allegato	RPCT/dipendenti
Realizzazione, a cura del Responsabile, delle attività formative previste e compilazione delle schede di cui al Piano di formazione	Entro i termini previsti nel PTPCT	RPCT, in collaborazione con la segreteria amministrativa

Completamento delle fasi relative al processo di gestione del rischio	Entro il prossimo aggiornamento del PTPCT	RPCT con la collaborazione dell'Amministratore e dipendenti
Predisposizione e consegna dei modelli di autocertificazione relativi a incompatibilità, inconfiribilità, conflitto di interesse etc.	Entro il prossimo aggiornamento del PTPCT	RPCT
Predisposizione del report di verifica per l'attuazione del PTPCT	Semestrale giugno/dicembre	RPCT, in collaborazione con la segreteria amministrativa
Predisposizione del Codice di Comportamento Aziendale	Entro il mese di aprile 2017	RPCT/Amministratore

Quanto sopra declinato vale sia a prevenire il rischio che si verifichi una fattispecie di reato ricompreso nella gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale, sia ad eliminare le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Alla luce di quanto previsto dal P.N.A., rilevano altresì le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Del resto, come già precisato, il P.N.A. afferma che *“il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”*.

La nozione di corruzione, dunque, non si estende solo ai comportamenti che vanno ad integrare delle fattispecie di rilevanza penale bensì a qualsiasi comportamento che possa integrare cattivo funzionamento della P.A e che non necessariamente costituisce presupposto di un reato penale (ma anche solo disciplinare o erariale).

Il soggetto pubblico preposto al perseguimento di un certo interesse pubblico deve agire, quindi, non solo osservando i contenuti ed i confini stabiliti dalla legge ma operare altresì nel modo ritenuto come migliore possibile alla stregua dei criteri di adeguatezza, convenienza e opportunità.

Per chiarezza espositiva, di seguito la Società ha provveduto a declinare le fattispecie normative applicabili ai destinatari del Presente Piano, laddove i medesimi rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio, come definiti¹.

¹Art. 357 del codice penale che recita espressamente: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa1 .Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*- La Cassazione ha superato la definizione normativa precisando che la qualifica vada riconosciuta anche a chi, pur se privato cittadino, possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro ma occorre sempre verificare se l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico affermando che *“la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p.,*

I reati contro la Pubblica Amministrazione

Libro II, Titolo II, Capo I*

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (art. 314- 335 bis c.p.) - *espressamente richiamati dal P.N.A.*²

REATO	CONDOTTA
Peculato art. 314 c.p.	la condotta di colui che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui, di cui abbia per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità. Il reato è ritenuto particolarmente grave (reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi – prima: da quattro a dieci anni) poiché lede sia il buon andamento della Pubblica Amministrazione sia il patrimonio delle stessa (e, quindi, dei cittadini) leso da un soggetto (il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio) che dovrebbe svolgere i suoi compiti in favore della collettività. Occorre, dunque, che il soggetto abbia il possesso o la disponibilità del denaro o di altra cosa mobile altrui e che ciò derivi dalla qualità (pubblica) rivestita. Un'ipotesi specifica è quella, meno grave, del peculato d'uso, che si verifica quando il colpevole – sempre soggetto con funzioni pubbliche – abbia agito facendo solo un uso momentaneo della cosa di cui possiede la disponibilità per ragioni di servizio o d'ufficio, nel caso in cui, dopo l'uso, la cosa sia immediatamente restituita (ad es. utilizzo dell'auto di servizio per fini personali).
Concussione art. 317 c.p.	il pubblico ufficiale o l' incaricato di un pubblico servizio (aggiunto dalla novella del 2015 ³) che abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad altri, denaro o altra utilità (senza che tale costrizione sia connessa ad attività alcuna del soggetto agente pubblico ufficiale che basa la costrizione sulla sua qualifica pubblica). La condanna per il reato di concussione va da sei a dodici anni di reclusione: è la sanzione più elevata tra i reati contro la p.a.. Il soggetto abusa della propria qualità o del proprio pubblico potere con l'effetto finale di alterare la libertà di determinazione del privato e depauperarne il patrimonio. Si verifica una vera e propria costrizione della vittima che è costretta a dare o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che esercita illegalmente ed illegittimamente i poteri connessi alla sua qualificazione pubblica. E' leso, altresì, il bene dell'imparzialità della pubblica amministrazione e il buon andamento della stessa entrambi beni tutelati dalla Costituzione. Si configura il reato anche quando non vi è un'esplicita minaccia, essendo sufficiente un atteggiamento allusivo del pubblico ufficiale tale da ricollegare la prestazione del privato all'esercizio di pubbliche funzioni
Corruzione per l'esercizio della funzione art. 318 c.p.	quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità, ovvero ne accetta anche solo la promessa di dazione, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri è punito con la reclusione da uno a sei anni (prima: da uno a cinque). Si tratta di un atteggiamento di tipo passivo da parte del pubblico ufficiale, perché il pubblico ufficiale accetta qualcosa da altri (anche sotto forma di promessa e quindi senza la materiale dazione di alcunché). Il privato

deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati"

Art. 358 c.p. che dispone "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". In seguito alla novella apportata dalle leggi n. 86/90 e n. 181/92 all'art. 358 c.p., analogamente a quanto avvenuto per i pubblici ufficiali (art. 357 c.p.), anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione, rilevando bensì la natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso.

² Allo scopo di prevenire fenomeni corruttivi, la legge 6 novembre 2012, n. 190, ai commi da 7 a 83 dell'art. 1, ha innovato la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, modificando alcuni reati previsti dal codice penale e aumentando in maniera significativa la pena detentiva prevista. Recentemente, la **Legge 27 maggio 2015 n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio"**, ha introdotto, al Capo I, oltre ad alcune previsioni in materia di delitti contro la P.A., anche ulteriori modifiche al Codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge n. 190/2012.

	che dà o promette, a sua volta, commetterà corruzione attiva (e verrà punito con le medesime pene previste per il corrotto ex art. 321 c.p. "pene per il corruttore").
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio art. 319 c.p.	la costruzione del reato è la medesima di quello precedentemente analizzato. In questo caso la dazione di denaro o altra utilità o la semplice promessa è attuata affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ometta o ritardi o per aver omesso o ritardato ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. La pena prevista è stata resa più severa, prevedendo la reclusione da sei a dieci anni (prima: da quattro a otto anni). Criminalizzando tale condotta, il legislatore ha inteso imporre il divieto di accettare una retribuzione privata e non dovuta per il compimento di atti d'ufficio in contrasto con i doveri propri del pubblico ufficiale/ l'incaricato di un pubblico servizio. Sotto altro profilo, peraltro, si intende tutelare anche il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; è infatti la Pubblica Amministrazione la persona offesa dal reato, mentre il privato corruttore, così come il corrotto, è punito dalla legge.
Corruzione in atti giudiziari dall'articolo 319-ter	se i fatti indicati negli articoli 318 (corruzione per l'esercizio di una funzione) e 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni (la legislazione previgente prevedeva da 4 a 10 anni). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni (la legislazione previgente prevedeva: da 5 a 12 anni); se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni (la legislazione previgente prevedeva: da 6 a 20 anni)
Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319 quater	(reato introdotto dalla legge 190/2012), salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e tre mesi (prima: da tre a otto anni), mentre chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
Istigazione alla corruzione art. 322 c.p.	quando chiunque offre o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ma l'offerta o la promessa non è accettata. Vi è istigazione anche quando la promessa è avanzata affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio siano indotti a omettere, ritardare o compiere un atto contrario ai suoi doveri. Il reato di istigazione alla corruzione si realizza anche quando è il soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) che sollecita il privato di promettere o dare per l'esercizio delle sue funzioni.
Abuso d'ufficio art. 323 c.p.	(ipotesi residuale) condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, violando la legge o i regolamenti durante lo svolgimento delle proprie funzioni o servizi, intenzionalmente si procura un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure arreca ad altri un ingiusto danno. L'ipotesi sussiste anche quando l'ingiusto vantaggio patrimoniale è procurato a terzi. Sussiste il reato, altresì, quando il pubblico agente omette di astenersi in presenza di un interesse proprio o altrui nei casi in cui dovrebbe farlo. E' prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.

Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 336-356 c.p.)-non espressamente richiamati dal P.N.A rilevanti per la Società

REATO	CONDOTTA
Turbata libertà degli incanti (art. 353. c.p.)	"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dalla Autorità o agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire un milione a quattro

	milioni. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà"-Presupposto per lo svolgimento di tale fattispecie è l'esistenza di una gara. Affinché si configuri il reato in esame, il dipendente della Società preposto alla gara (es. RUP, Commissario, ecc.) deve provocare la lesione degli ingressi che la norma penale intende tutelare.
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)	"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032"-La disposizione è stata aggiunta dall'art. 10 della l. 13 agosto 2010 n. 136, al fine di porre rimedio a quelle situazioni in cui le scelte delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara così da trarre un vantaggio a scapito di altre imprese. Con tale norma vengono incriminate le medesime condotte previste all'art. 353 c.p. con la differenza che la punibilità delle stesse interviene già nella fase di definizione della strategia di gara.

Il Processo di elaborazione del PTPC

La Legge n. 190\2012, all'articolo 1 comma 8, stabilisce che l'organo di indirizzo, su proposta del Responsabile individuato, approvi entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito P.T.P.C.T.), curandone la trasmissione all'ANAC.

A tal fine, la SIS SPA ha redatto il presente Piano afferente al triennio 2017/2019, attenendosi ai nuovi indirizzi del PNA 2015 (determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) e al PNA 2016 (**Delibera n. 831 del 3 agosto 2016**), oltre al rispetto della Determinazione ANAC n. 8/2015 in tema di società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalla pubblica amministrazione (non ancora aggiornate).

La Società, inoltre, ha fatto proprie le istruzioni fornite dal Comune di Riccione con l'"*Atto di indirizzo*", approvato con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 27.10.2016**, con cui sono stati forniti indirizzi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per le società nelle quali il Comune detiene una partecipazione di controllo o una partecipazione rilevante, pari almeno al 20% del capitale sociale, adottando un PTPCT in base al modello di cui alla legge n. 190/2012.

Infatti, come precisato dalla Determinazione ANAC n. 8/2015, le società controllate sono esposte "*a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione del 2012 in relazione all'amministrazione controllante. Queste stesse esigenze si ravvisano anche quando il controllo sulla società sia esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, cioè in caso di partecipazione frazionata fra più amministrazioni in grado di determinare una situazione in cui la società sia in mano pubblica*".

Di talché, **con atto del 24/11/2016, Prot. n. 400, l'Amministratore Unico della SIS SPA ha nominato la Dott.ssa Emanuela Pettinari**, funzionario dipendente amministrativo della società, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in quanto è stata in grado di assicurare stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti e con adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della società ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa; inoltre, in linea con le indicazioni fornite dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, la scelta di procedere alla nomina di un dipendente con qualifica non dirigenziale è stata presa in considerazione delle ridotte dimensioni organizzative della società e della relativa dotazione organica, unitamente alla necessità di assicurare lo scopo della normativa in materia di prevenzione della corruzione e in una logica di semplificazione e non aggravamento.

La SIS SPA assicura al RPCT una struttura cd. "*a cascata*" delle funzioni attribuite dalla normativa, secondo un tessuto di raccordo, cooperazione e interlocuzione con l'organo di indirizzo, i dipendenti della società e il Collegio Sindacale.

Stante le ridotte dimensioni organizzative, la Società, in questa prima fase di attuazione, opererà garantendo il massimo livello di collaborazione tra i soggetti coinvolti: il personale dipendente (una unità), svolgerà l'attività connessa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza a stretto contatto con il RPCT, che, anche in qualità di dipendente dell'area amministrativa, avrà un ruolo concreto nella

predisposizione delle misure operative. L'Amministratore Unico, quale organo di indirizzo, verrà periodicamente aggiornato dal Responsabile sul livello di attuazione del Piano, così da consentire una consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione; in fase di predisposizione del Piano, inoltre, è stata messa a disposizione del Coordinamento Soci e del Collegio Sindacale una prima stesura in consultazione del documento, nel rispetto e in attuazione del principio di interlocuzione e controllo tra il Responsabile e gli altri soggetti coinvolti a livello organizzativo.

Alla fase di preventiva consultazione del presente Piano, quali *stakeholders* esterni, è stata coinvolta anche Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. ; la bozza del Piano è stata pubblicata sul sito della Società per un tempo utile (dal 25/01/2017 al 29/01/2017) per permettere a chiunque volesse di trasmettere osservazioni.

All'esito di questa disamina preliminare non è pervenuta alcuna osservazione.

Da ultimo, si segnala che, preliminarmente alla predisposizione del presente Piano ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, legge n. 190/2012, il RPCT ha adottato **la relazione contenente il rendiconto** relativo all'anno 2016 sull'efficacia delle misure di prevenzione svolte in materia di trasparenza e anticorruzione, pubblicandola sul sito istituzionale alla sezione "Società Trasparente" – sottosezione di primo livello "Altri Contenuti" – sottosezione di secondo livello "Prevenzione della Corruzione".

Entro un mese dalla data di adozione del presente Piano, il RPCT provvederà alla pubblicazione del documento e dei relativi allegati sul sito istituzionale della Società, Sezione Società Trasparente/Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione e sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Piano triennale prevenzione e corruzione e della trasparenza (mediante link alla sotto-sezione Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione); l'onere di comunicazione del Piano all'ANAC si intende assolto attraverso la sua pubblicazione sul sito.

Per garantire massima diffusione, il RPCT provvederà a trasmettere e a diffondere il Piano al personale della Società, al Coordinamento Soci e al Collegio Sindacale.

PARTE SECONDA: GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Premessa

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi e la pianificazione, mediante l'adozione del P.T.P.C., è il mezzo per attuare la gestione del rischio, le cui fasi principali da seguire sono:

- mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- valutazione del rischio per ciascun processo;
- trattamento del rischio.

Al fine di consentire l'emersione delle eventuali criticità nell'ambito dell'attività dell'intero ente, è fondamentale procedere all'individuazione delle aree di rischio che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione; tali misure si classificano come:

- misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative;
- misure ulteriori, sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C..

Occorre, inoltre, procedere, all'individuazione e alla previsione dell'implementazione anche delle misure di carattere trasversale, obbligatorie o ulteriori; tra le misure di carattere trasversale si segnalano a titolo di esempio:

- la trasparenza, oggetto di un'apposita sezione del presente Piano: gli adempimenti di trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori;
- l'informatizzazione dei processi: questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

- l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005): questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali: attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

La SIS SPA, in questa fase di prima applicazione, ha preso atto di quanto indicato nel P.N.A. 2013 e nel suo Allegato n. 1, ma, anche e soprattutto, ha cercato di fare proprie le osservazioni di cui all'aggiornamento al P.N.A. (determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28.10.2015) e a quanto precisato nel nuovo PNA 2016 (delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016), con cui sono state fornite c.d. "correzioni di rotta" su alcune fasi del processo di gestione del rischio di corruzione e sono state fornite precisazioni a seguito delle modifiche normative intervenute ad opera del D.lgs. n. 97/2016.

In particolare, la Società, in questa prima fase di predisposizione e applicazione del P.T.P.C.T., ha ritenuto opportuno attenersi principalmente a quanto suggerito dall'aggiornamento al P.N.A. e procedere gradualmente nella determinazione delle diverse fasi del processo di gestione del rischio; ciò, in considerazione della mancanza di un'organizzazione complessa distinta in uffici e dell'assenza di un'articolazione per centri di responsabilità che potessero consentire un più facile e veloce adeguamento alla normativa e tenuto conto del ritardo con cui l'Autorità ha confermato l'applicazione delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza anche agli ordini professionali.

Il piano di lavoro adottato, dunque, è calibrato nel lungo periodo, così da consentire una maggiore attenzione alle fasi di gestione del rischio che consentirà di raggiungere l'obiettivo del completamento (1. Analisi del contesto – 2. Valutazione del rischio – 3. Trattamento del rischio), evitando il "generalizzato livello di inadeguatezza" raggiunto dalle altre amministrazioni e evidenziato in fase di aggiornamento del P.N.A..

Cronoprogramma processo gestione del rischio:

<p>P.T.P.C.T. 2017</p>	<p>1. Analisi del contesto:</p> <p>1.1 – contesto esterno; 1.1 – contesto interno.</p> <p>2. Valutazione del rischio:</p> <p>2.1 - identificazione del rischio. 2.2 – analisi del rischio; 2.3 – ponderazione del rischio;</p>
<p>AGGIORNAMENTO 2018</p>	<p>3. Trattamento del rischio:</p> <p>3.1 – identificazione delle misure; 3.2 – programmazione delle misure.</p>

Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno permette di ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno, nel caso di specie, della società per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e

culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (cfr. ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015): attraverso questo tipo di analisi, si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Seppure fino ad oggi la Società sia stata sempre allertata nei confronti dei fenomeni corruttivi e ci sia stato un costante controllo sociale, non si ha notizia di fenomeni di alcun tipo. Per l'analisi del fenomeno, quindi, sulla scorta di quanto consigliato anche dall'ANAC faremo riferimento, riportando qui di seguito, quanto prevede la "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 14 gennaio 2016", disponibile alla pagina web:

<http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&> .

Per la provincia di Rimini, risulta quanto segue:

<<Nel territorio provinciale di Rimini alla ben nota vocazione turistica si accompagna una crescita costante di un tessuto economico, sociale ed urbano complessivamente ancora sano e solido che, in passato, ha reso difficile il radicamento di fenomeni di criminalità organizzata di tipo tradizionale, ma ha recentemente evidenziato indicatori della possibile vulnerabilità del territorio rispetto a fenomeni illegali di infiltrazione criminale. Il turismo, settore trainante dell'economia provinciale, si caratterizza, peraltro, per la sua capacità di alternare a quello noto come turismo balneare in senso stretto altre forme di turismo emergenti (quello congressuale e fieristico), con conseguente destagionalizzazione dell'offerta. La riviera romagnola registra una florida imprenditoria legata ai luoghi di divertimento e ai locali notturni in genere caratterizzata da frequenti cambi di gestione e/o proprietà, con evidente richiamo per le organizzazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti, alla prostituzione ed al gioco d'azzardo. Le risultanze investigative acquisite nell'ambito di specifiche indagini fanno emergere le attività illecite poste in essere da soggetti contigui o affiliati a sodalizi criminali, che rileva un'elevata capacità di infiltrazione del tessuto economico finanziario, condizionata anche dalla vicinanza con la Repubblica di San Marino. Le risultanze investigative acquisite nel tempo, confermano la presenza di soggetti contigui alla criminalità mafiosa, prevalentemente di tipo camorristico e 'ndranghetista. I clan camorristici sono presenti con articolazioni riconducibili ai clan "D'Alessandro-Di Martino" di Castellammare di Stabia (NA), "Stolder" di Napoli, "Vallefuoco" di Brusciano (NA), "Mariniello" di Acerra (NA), "Verde" di Sant' Antimo (NA), "Grimaldi" di Napoli e, da ultimo, anche a compagini dei "casalesi" della provincia di Caserta. Tali sodalizi risultano attivi nel supporto logistico ai latitanti, nel narcotraffico, nel riciclaggio di denaro, nelle estorsioni e nell'usura in danno di imprenditori locali. Il radicamento delle criminalità organizzata campana nel tessuto economico imprenditoriale della riviera romagnola è dimostrato dagli esiti di importanti indagini nei confronti di compagini contigue al clan dei "casalesi", precipuamente attive nel settore del reimpiego di proventi di attività illecite. In tale contesto, le attività svolte dalle Forze di per contrastare i tentativi di infiltrazione nel tessuto economico del territorio da parte di soggetti appartenenti alla suddetta organizzazione camorristica, si sono orientate sull'aggressione ai patrimoni illeciti dei sodalizi attraverso specifiche e mirate indagini ed accertamenti di natura economica-patrimoniale dirette sia ai profili di rilevanza penale sia all'ambito di valutazione propositiva di misure di prevenzione antimafia. Al riguardo, si evidenzia che, nell'ambito del Progetto "EmmePi"49 , il 4 aprile 2014, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito il sequestro di 7 aziende operanti nel settore turisticoalberghiero e altri beni immobili riconducibili a 3 soggetti contigui ad esponenti del clan "Abate" di San Giorgio a Cremano (NA). Un'iniziativa istituzionale intrapresa collegialmente dall' A.G., dalle Forze di Polizia e dagli Enti locali, al fine di contrastare e prevenire l'infiltrazione di capitali della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale riminese. Nella provincia romagnola risulta attivo un gruppo riconducibile alla cosca "VrennaPompeo" di Crotona (KR), dedito alla gestione di bische clandestine, alle estorsioni ed al traffico di stupefacenti. Sono, inoltre, presenti personaggi collegati alla cosca "Forastefano" di Cassano Ionio (CS), dediti al riciclaggio dei proventi illegali nel settore dell'edilizia turistica e nei comparti immobiliare ed agricolo. Si conferma l'operatività di elementi vicini alla criminalità organizzata pugliese, attivi nel traffico e nello spaccio di droga, nel supporto logistico ai latitanti e nel reimpiego di capitali, soprattutto in locali notturni e ristoranti. Nel 2014, i delitti nella provincia hanno registrato un decremento (-0,4%) rispetto all'anno precedente. In particolare gli aumenti maggiori afferiscono alle rapine in abitazione, alle estorsioni, ai furti con destrezza, ai furti in abitazione, ai furti di autovetture e alle ricettazioni. Nel 2014, inoltre, si è confermato il coinvolgimento di cittadini stranieri, con un'incidenza sul numero totale delle segnalazioni pari al 43,6%. I reati che hanno visto il deferimento del maggior numero di stranieri sono gli omicidi volontari, le lesioni/percosse, le violenze sessuali, i furti, le rapine e gli stupefacenti. Per quanto attiene alla criminalità straniera, si conferma la significativa presenza di soggetti provenienti dall'est europeo, dediti principalmente al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, ai furti ed alle rapine. Soggetti provenienti dal nord e dal centro Africa si dedicano al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, allo sfruttamento della

prostituzione ed al commercio ambulante abusivo. Sempre più spesso si assiste alla formazione di sodalizi criminali composti da soggetti appartenenti a diverse etnie, che si alleano per meglio operare in quei settori che necessitano di un'organizzazione più strutturata. Si registra l'operatività di gruppi criminali maghrebini dediti al narcotraffico, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti cinesi per riciclare, occultare e/o trasferire i proventi dell'attività illecita. La criminalità albanese incide in modo significativo nel territorio provinciale e risulta essere attiva soprattutto nel narcotraffico, lo sfruttamento della prostituzione e nei reati predatori; inoltre si caratterizza per il modus operandi particolarmente spregiudicato, violento ed aggressivo. Il fenomeno della prostituzione interessa ragazze romene, bulgare, russe ed albanesi. Viene esercitata tanto in residence ed in appartamenti, quanto in strada. In particolare, gruppi delinquenziali stranieri prevalentemente albanesi - si sono resi sempre più autonomi rispetto alla criminalità locale, sfruttando ragazze straniere e transessuali di origine brasiliana lungo la strada statale Adriatica. La criminalità cinese ha evidenziato la propria operatività nei settori criminali che comprendono l'intermediazione commerciale, in ragione dei remunerativi traffici di merci contraffatte; nel ruolo della c.d. imprenditoria dell'immigrazione comprendente i diversificati circuiti di illegalità correlati alla gestione dei flussi migratori clandestini, quali lo sfruttamento di migranti in laboratori clandestini, il mercato della prostituzione. Il 19 maggio 2014 - Rimini, Milano, Brescia, Cremona, Reggio Emilia, Modena e Forlì - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Fenghuang" incardinata nel progetto "Dragone", ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 soggetti di nazionalità cinese e 2 di nazionalità italiana, responsabili, a vario titolo, di favoreggiamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina. Le indagini, avviate nel febbraio del 2012 e supportate da attività tecniche, hanno consentito di individuare diversi "centri massaggi" gestiti prevalentemente da cittadini cinesi, all'interno dei quali venivano fatte prostituire giovani connazionali, talvolta sprovviste del regolare permesso di soggiorno. La criminalità diffusa interessa particolarmente le località a maggior vocazione e concentrazione turistica: Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria, Igea Marina. Si registrano rapine, truffe e clonazioni di bancomat e carte di credito. Il fenomeno dell'abusivismo commerciale, posto in essere soprattutto da cittadini senegalesi ed asiatici si manifesta costantemente, soprattutto durante l'estate: di giorno lungo l'arenile, soprattutto nella zona sud di Rimini e la sera sui marciapiedi delle zone frequentate dai turisti. PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA 27 gennaio 2014 - Rimini - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 soggetti, 7 di nazionalità albanese e 3 italiani, responsabili di traffico di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale attivo nella cessione di sostanze stupefacenti in quella provincia. 17 marzo 2014 - Rimini, Ravenna, Forlì e Ferrara - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 cittadini albanesi, responsabili di furto aggravato continuato in concorso e rapina. Le indagini hanno permesso di accertare le responsabilità dei prevenuti in merito a 18 furti in abitazione, perpetrati nel periodo settembre/dicembre 2013 nelle province di Rimini, Ravenna e nella vicina Repubblica di San Marino, nonché di una rapina in abitazione in Miseno Adriatico (RN). 2 aprile 2014 - Rimini - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'indagine "Black Car", ha deferito in stato di libertà 3 soggetti, responsabili di numerosi furti in abitazione commessi in Rimini e nelle province di Forlì Cesena e Pesaro. Nel medesimo contesto operativo, sono stati denunciati in stato di libertà altre due persone, titolari di un'orologeria di Rimini, responsabili di ricettazione. 04 aprile 2014 - Rimini - La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro di 7 aziende, operanti nel settore turistico-alberghiero ed altri beni immobili, per un valore stimato di oltre 2,5 milioni di euro, riconducibili a 3 pregiudicati ritenuti contigui ad esponenti del clan "Abate" di San Giorgio a Cremano (NA). Il provvedimento in parola scaturisce da indagini svolte nell'ambito del Progetto "EmmePi", un'iniziativa istituzionale intrapresa collegialmente dall' A.G., dalle Forze di Polizia e dagli Enti locali, al fine di contrastare e prevenire l'infiltrazione di capitali della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale riminese. 19 maggio 2014 - Rimini, Milano, Brescia, Cremona, Reggio Emilia, Modena e Forlì. - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Fenghuang" incardinata nel progetto "Dragone", ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 soggetti di nazionalità cinese e 2 di nazionalità italiana, responsabili, a vario titolo, di favoreggiamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina. Le indagini, avviate nel febbraio del 2012 e supportate da attività tecniche, hanno consentito di individuare diversi "centri massaggi" gestiti prevalentemente da cittadini cinesi, all'interno dei quali venivano fatte prostituire giovani connazionali, talvolta sprovviste del regolare permesso di soggiorno. Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 29 dicembre 2017 3 giugno 2014 - Rimini e Urbino - L'Arma dei Carabinieri, nell'ambito dell'operazione "Lanterna Rossa", ha eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti pregiudicati, di nazionalità italiana, algerina e cinese, responsabili di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. L'indagine, ha consentito di documentare un vasto giro di prostituzione di giovani ragazze cinesi - tra cui 3 minori - dedite al meretricio in varie località della riviera romagnola, pubblicizzato tramite inserzioni su quotidiani, riviste e siti internet. Nel medesimo contesto, sono stati sottoposti, a sequestro preventivo, 3 appartamenti

ubicati in un residence del capoluogo riminese, utilizzati per l'esercizio della predetta attività. 26 novembre 2014 - Rimini - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Evergreen", ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 soggetti, responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine ha consentito di delineare e dimostrare le condotte illecite poste in essere dagli indagati in ordine ad una costituita rete di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel medesimo contesto è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di un vivaio di proprietà di uno degli arrestati. 27 novembre 2014 - Bellaria Igea Marina (RN), Rimini, Cesena, Cesenatico (FC), Bagnacavallo (RA) e Mercato Saraceno (FC) - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 soggetti, responsabili di detenzione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma clandestina, ricettazione, estorsione e rapina. 15 dicembre 2014 - Rimini - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'indagine "Magyar", ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 soggetti, 5 di nazionalità ungherese, responsabili di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione>>.

Analisi del contesto interno

La SIS SPA, con la messa a disposizione dei propri beni afferenti al Servizio Idrico Integrato al gestore HERA, ai sensi del vigente statuto, è a tutti gli effetti una società patrimoniale degli assets del servizio idrico – a capitale interamente pubblico - avente come *mission*, ai sensi dell'art. 113, comma 13, del T.U.E.L. così come riformulato dall'art. 14 della legge 326/2003, quello di gestire in maniera economica le dotazioni patrimoniali conferite, valorizzandole.

A seguito dell'incorporazione Consorzio Risanamento della Valconca prima, del conferimento della proprietà dei depuratori e delle reti fognarie dei comuni di Riccione, Misano A. e Cattolica poi, ed infine della cessione a Romagna Acque-Società delle Fonti spa dei propri beni del ramo "produzione acqua" (diga, pozzi, serbatoi di accumulo, centrali di distribuzione, ...) il capitale sociale di S.I.S. spa è interamente detenuto dai seguenti Comuni: Riccione (45,64%), Cattolica (26,87%), Misano A. (16,30%), S. Giovanni in Marignano (4,67%), Gabicce Mare (2,16%), Mondaino (0,92%), Montescudo – Monte Colombo (0,89%), Saludecio (0,86%), Montegridolfo (0,63%), Morciano di Romagna (0,57%), San Clemente (0,26%), Montefiore Conca (0,16%) e Gemmano (0,06%),

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto societario, la Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione, affitto d'azienda ovvero altre modalità, delle seguenti attività:

- a) l'amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui;
- b) l'amministrazione, la gestione ed il potenziamento delle reti di fognatura bianca e degli impianti connessi ed accessori;
- c) la realizzazione e la gestione di reti di telecomunicazione ed impianti connessi ed accessori;
- d) progettare e realizzare programmi e opere per la tutela, il risanamento e la valorizzazione dei bacini fluviali delle valli e delle coste nell'ambito del territorio degli enti soci;
- e) progettare, finanziare e realizzare previa sottoscrizione di apposito accordo quadro, reti ed impianti del servizio idrico integrato; progettare, finanziare e realizzare strade, arredi urbani, segnaletica stradale, illuminazione pubblica e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili connessi agli interventi di cui alla presente lettera.

La Società potrà, inoltre, effettuare:

– servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzioni lavori, predisposizione di linee guida, di piani di sviluppo e di investimento, anche per conto degli Enti soci, che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali.

La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà, altresì:

– esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle Leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del Decreto Legislativo n. 385/1993 e di ogni operazione nei confronti del pubblico;

– prestare e concedere fidejussioni, cauzioni avalli ed ogni altra forma di garanzia a favore degli azionisti, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali;

- acquisire fondi presso i soci sia mediante finanziamenti a titolo di prestito fruttifero o infruttifero nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia con versamenti in Conto Capitale;
- stipulare convenzioni con lo Stato, la Regione, gli Enti locali, le associazioni ed ogni altro soggetto pubblico o privato, per la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche e per la tutela dell'ambiente in generale nonché per la gestione dei servizi non di rilevanza economica;
- ideare e realizzare programmi di informazione e sensibilizzazione su un uso più razionale della risorsa idrica.

Sono organi della Società e partecipano, per quanto di competenza all'applicazione del presente Piano:

1) L'Assemblea degli Azionisti: L'Assemblea è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci;

2) L'Amministratore Unico: L'organo di Indirizzo è identificato nell' Amministratore Unico, il quale, ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge le seguenti funzioni: - Designa il responsabile della Prevenzione della Corruzione; - Adotta il Piano ed i suoi aggiornamenti; - Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. - Svolge una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività svolte dal Responsabile di Prevenzione della Corruzione;

3) Il Collegio Sindacale: si compone di tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia, tutti eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; in questa fase di prima applicazione, ai fini della prevenzione della corruzione, il Collegio svolge una funzione di supervisione generale;

4) Il Coordinamento Soci: Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune di un controllo sulla società, i Soci medesimi istituiscono il coordinamento dei soci, composto dai rappresentanti nominati dai Comuni Soci; il Coordinamento è sede di informazione, consultazione, e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. Il Coordinamento inoltre costituisce l'elemento catalizzatore degli atti di indirizzo degli Enti Soci sugli argomenti di competenza dell'Assemblea straordinaria sottoposti all'esame dei Consigli Comunali dei Comuni facenti parte della compagine sociale; la Società prevede che il Coordinamento sia periodicamente aggiornato sullo stato avanzamento del livello di attuazione del Piano;

5) I Dipendenti: La società è caratterizzata da una struttura estremamente contenuta, articolata nell'area tecnica e nell'area amministrativa, per un totale di n. 2 dipendenti a tempo indeterminato; il Personale si rapporta direttamente con l'Amministratore, mantenendo separate le competenze tra area amministrativa ed area tecnica. L'architettura organizzativa risulta pertanto alquanto snella e lineare cui corrisponde una chiara divisione delle funzioni e dei poteri; non sono presenti figure dirigenziali. Ai fini della prevenzione della corruzione: -Partecipano al processo di gestione del rischio; - Osservano le misure contenute nel Piano e nel codice di comportamento; - Segnalano le situazioni di illecito; - Segnalano i casi personali di conflitto di interesse.

Le principali attività svolte dalla società riguardano l'amministrazione degli assets del servizio idrico integrato, tra i quali rientrano gli impianti di depurazione, nonché le condotte fognarie, che sono messi a disposizione del gestore del servizio idrico integrato (individuato dall'autorità d'ambito) mediante lo strumento giuridico del contratto di affitto di azienda.

Il corrispettivo percepito dalla Società a fronte della messa a disposizione degli assets detenuti in proprietà viene stabilito dall'autorità d'ambito mediante il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato e, pertanto, varia di anno in anno; vengono, inoltre, stipulate convenzioni tra la Società, l'autorità d'ambito ed il gestore del servizio idrico integrato finalizzate all'esecuzione degli investimenti con riferimento ai quali la Società svolge da finanziatore degli interventi che vengono invece realizzati dal gestore del servizio idrico; pertanto, i relativi obblighi di pubblicità e rendicontazione vengono assolti dal gestore del servizio che riceve il finanziamento. Tali attività, che costituiscono il core business della società, coinvolgono tutte le funzioni aziendali, l'area tecnica e l'area amministrativa.

La SIS svolge, inoltre, attività di gestione del patrimonio immobiliare estraneo al servizio idrico integrato, all'interno del quale rientrano terreni e fabbricati di proprietà della società che vengono concessi in locazione a soggetti terzi e con riferimento ai quali vengono saltuariamente svolte attività di manutenzione; la società è, inoltre, proprietaria di n. 10 impianti fotovoltaici, di potenza complessiva pari a

220 kWp, collegati alla rete in regime di ritiro dedicato. Tali funzioni coinvolgono principalmente l'area amministrativa della società.

Metodologia di analisi del rischio

In linea con la determinazione A.N.A.C. n. 12/2015, l'attività svolta dalla Società che verrà analizzata attraverso la mappatura dei processi è stata ricondotta all'interno delle c.d. "**Aree di rischio generali**":

- di cui all'allegato n. 1: **A) Area: acquisizione e progressione del personale; B) Area: contratti pubblici** (ex affidamento di lavori, servizi e forniture); **C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;**
- di cui alla determinazione n. 12/2015: **E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; G) Incarichi e nomine; H) Affari legali e contenzioso.**

Oltre alle c.d. "Aree di rischio generali", verranno analizzati processi inclusi nelle c.d. "**Aree di rischio specifiche**", in relazione alle caratteristiche tipologiche della Società.

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono sintetizzati nell'Allegato "Mappatura dei processi e rischi".

Mappatura delle attività e individuazione dei comportamenti a rischio di corruzione

La mappatura dei processi organizzativi dell'ente è parte integrante della fase di analisi del contesto interno, rappresenta la modalità "razionale" di individuare le attività dell'ente per fini diversi e consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Per **processo** si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input* del processo) in un prodotto (*output* del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente); il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica (cfr. all. 1 al P.N.A.).

La **mappatura** consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase; essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi che deve tenere conto della dimensione organizzativa dell'ente, delle conoscenze e delle risorse disponibili e dell'esistenza o meno di una base di partenza.

In particolare, la Società ha provveduto a classificare i processi di propria competenza come riportato nella seguente tabella:

A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

- A1 Accesso dall'esterno mediante procedure concorsuali (anche per progressioni verticali)
- A2 Attribuzione benefici contrattuali (per es. PO)
- A3 Gestione benefici contrattuali (per es. buoni pasto)
- A4 Elaborazione cedolini stipendiali
- A5 Esercizio potere disciplinare
- A6 Rilascio autorizzazioni per incarichi esterni
- A7 Conferimento incarichi di lavoro autonomo (consulenze/collaborazioni)
- A8 Affidamento patrocini legali

B) CONTRATTI PUBBLICI

PROGETTAZIONE GARA

- B1 nomina del responsabile del procedimento
- B2 individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- B3 individuazione degli elementi essenziali del contratto

- B4 scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata
- B5 predisposizione di atti e documenti di gara

SELEZIONE CONTRAENTE

- B6 definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio
- B7 la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari
- B8 la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte
- B9 il trattamento e la custodia della documentazione di gara
- B10 la nomina della commissione di gara
- B11 la gestione delle sedute di gara
- B12 la verifica dei requisiti di partecipazione
- B13 la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta
- B14 l'aggiudicazione provvisoria
- B15 l'annullamento della gara
- B16 la gestione di elenchi o albi di operatori economici

STIPULA

- B17 la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
- B18 l'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
- B19 la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto
- B20 approvazione delle modifiche del contratto originario
- B21 verifiche in corso di esecuzione
- B22 Verifica Varianti in corso di esecuzione del contratto/convenzione
- B23 Subappalto

ESECUZIONE CONTRATTO

- B24 Verifica del cronoprogramma per appalti
- B25 Verifica sull'apposizione di riserve
- B26 gestione delle controversie
- B27 effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione
- B28 Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento

C) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

- C1 Pareri su strumenti urbanistici
- C2 compartecipazione a investimenti su beni non di proprietà della società
- C3 Concedere in locazione porzioni di terreno e/o fabbricati

D) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

- D1 Finanziamento erogazione di qualsiasi sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
- D2 concessione di finanziamenti
- D3 Sponsorizzazioni
- D4 Disporre erogazioni liberali

ULTERIORI AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

E) AREA DI RISCHIO GENERALE

- E1 Gestione del patrimonio della società (attrezzatura/automezzi)
- E2 Gestione conti correnti bancari, conti correnti postali, cassa interna
- E3 Verifica autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture
- E4 Accesso agli atti
- E5 Affari legali e contenzioso: risarcimento danni da responsabilità civile

Valutazione del rischio

Al termine della mappatura, la Società ha proceduto ad effettuare la c.d. **2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO (attraverso il ricorso all'allegato n. 5 al PNA)** così come riportato nell'allegato n. 1 "Tabella gestione del rischio corruttivo 2017/2019":

- fase 2.1 - identificazione del possibile evento corruttivo rischioso che potrebbe verificarsi e dell'effetto / vantaggio che quest'ultimo potrebbe avere sul processo (l'individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione);
- fase 2.2 - analisi del rischio attraverso:

a. identificazione delle cause in astratto degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento;

b. valutazione del rischio che consente di ottenere il valore numerico afferente al livello di rischio corruttivo; in questa fase, utilizzando ed adattando le scale di valutazione di cui all'allegato 5 del P.N.A., per ogni possibile evento dovrà essere assegnato il valore di:

1. **valore medio della probabilità:** 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile;
2. **valore medio dell'impatto:** 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore;
3. **valutazione complessiva del rischio** (valore probabilità x valore impatto = da 0 pt a 25 ptmax).

- Fase 2.3 - ponderazione del rischio: La ponderazione del rischio è stata effettuata considerando la Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo) effettuando la seguente classificazione. Occorrerà poi dare conto delle misure già esistenti per ridurre il rischio corruttivo e, periodicamente, procedere al monitoraggio delle azioni di miglioramento attraverso l'utilizzo di indicatori (es. analisi a campione).

MATRICE DEL RISCHIO

PROBABILITA'	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	1	2	3	4	5

IMPATTO

trascurabile
da 1 a 3

medio-basso
da 4 a 6

rilevante
da 8 12

critico
da 15 a 25

Trattamento del rischio: identificazione e programmazione delle misure di prevenzione

Dal momento che la SIS SPA dispone di una struttura organizzativa semplice, non articolata in uffici, in assenza di personale dirigenziale e con personale dipendente di n. 2 unità e alla luce dei recenti interventi normativi che hanno reso difficile un immediato adeguamento all'impianto strutturale richiesto in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, si ritiene opportuno che nel corso dell'anno 2017 verrà avviata la fase 3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO, che corrisponde alla fase tesa ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi; in tale fase, verranno proposte delle misure, progettate e scadenziare a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione.

PARTE TERZA: MISURE GENERALI E SPECIFICHE

Misure generali

Trasparenza: rinvio

La Trasparenza rappresenta una delle misure di maggior rilievo per la prevenzione della corruzione; sul punto, la Società ha recepito le innovazioni apportate all'attuale quadro normativo dal d.lgs. 97/2016: alla luce del nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza - art. 2-bis rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013 – la SIS SPA ha ritenuto di doversi conformare a quanto prescritto.

Si rinvia in merito ai contenuti della parte terza del presente Piano.

Codice di comportamento

In ottemperanza a quanto previsto nelle Linee guida fornite dal Comune di Riccione con Deliberazione di G.C. n. 307 del 27/10/2016 "Atto di indirizzo degli enti controllati e partecipati dal Comune di Riccione in materia di prevenzione della corruzione, codice di comportamento, trasparenza, rispetto dei vincoli in materia di reclutamento e spesa del personale e di affidamento di contratti pubblici", il Codice di comportamento della Società, quale misura di prevenzione della corruzione, sarà adottato entro sei mesi dall'adozione delle sopra citate linee guida.

Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione

Ai sensi dell'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 che ha introdotto l'art. 6 bis nella L. n. 241/90, rubricato "Conflitto di interessi", il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

In particolare:

- a) è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- b) è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del Codice di comportamento (D.P.R. 62/2013), che pone una norma da leggersi in maniera coordinata con la disposizione precedente, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Ai fini di una completa attuazione della citata normativa e in vista della prossima adozione del Codice di Comportamento aziendale, la Società provvederà a far sottoscrivere a ciascun responsabile del procedimento, un'apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitti di interesse, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.

In mancanza di personale dirigenziale, l'Amministratore Unico è responsabile per l'attuazione delle misure in materia di astensione in caso di conflitto di interesse; egli è tenuto a garantire l'attuazione delle suddette misure, nonché a svolgere le opportune attività di monitoraggio, anche in coordinamento con il RPCT.

Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale e la concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso; inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Pertanto, la SIS SPA provvederà, nel corso del triennio all'adozione di apposito atto/regolamento contenente i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto di quanto stabilito.

In tale atto saranno disciplinati i criteri di valutazione ai fini del conferimento dell'autorizzazione, le fattispecie non soggette ad autorizzazione, le attività non autorizzabili in quanto incompatibili con l'impiego pubblico, la procedura di autorizzazione, l'apparato sanzionatorio e le ipotesi di sospensione e revoca dell'autorizzazione.

Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)

La l. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

Al fine di garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, la Società adotta le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della società stessa; provvederà pertanto a: a) nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) ad aggiornare gli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale mediante l'inserimento della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente; c) svolgere tempestivamente una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Inconferibilità e Incompatibilità per l'incarico di Amministratore Unico

La materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

All'interno delle società è previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" – (non sono previsti incarichi dirigenziali).

Per gli amministratori, le cause ostative in **materia di inconferibilità** sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”;
- art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”.

Pertanto: a) la società garantisce l'adozione delle misure relative in occasione di ogni nomina, prevedendo negli atti di attribuzione degli incarichi l'inserimento delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge un'attività di vigilanza annuale, anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Per quanto invece attiene alle situazioni di **incompatibilità** nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, le seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 prevedono:

- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il co. 2;
- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;
- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;
- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

A tali fini, la società adotta le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione un'attività di vigilanza annuale, anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni. Per il 2016 tale dichiarazione è già stata rilasciata e pubblicata.

Il RPCT opera, altresì, in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 833/2016.

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Il nuovo art. 35-bis, inserito nell'ambito del D.lgs. n. 165 del 2001, prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la P.A. :

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Pertanto, le dichiarazioni di cui alla lettera b) sono acquisite annualmente dal RPCT, mentre quelle di cui alle lettere a) e c) sono acquisite dal RUP sia per i membri di commissione interni che esterni, compreso il ruolo di segreteria.

E' fatto obbligo comunicare tempestivamente ogni variazione alla dichiarazione precedentemente resa.

La Società, nella persona dell'Amministratore, provvederà all'adozione delle misure in materia di verifica sulle condanne penali per delitti contro la P.A. entro il primo semestre 2017.

Si segnala, infine, che il d.lgs. n. 39 del 2013 prevede una disciplina analoga, in materia di inconfiribilità, per le società, in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali: art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione

La previsione di tale misura è diretta ad evitare che si determinino situazioni collusive caratterizzate dallo sfruttamento da parte di un soggetto di un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità per ottenere vantaggi illeciti.

Come stabilito nella determinazione ANAC n. 8/2015 la società adotta come misura preventiva la rotazione del personale, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impresa: nel caso di specie, stante l'esiguo numero di dipendenti della Società che, al momento di redazione del piano risultano essere unicamente di due unità a tempo indeterminato, non si è ritenuto possibile applicare tale misura di prevenzione del rischio.

La delibera ANAC n. 831/2016 precisa che *<<ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni">>*.

L'ANAC aggiunge, però, che *<<La rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate dall'ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa. Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento>>*: questo è il caso della SIS SPA ove, per i processi più rilevanti afferenti al settore degli affidamenti, il responsabile del procedimento non può che essere il dipendente assegnato a tale area tecnica, munito di professionalità specifiche e appartenente all'Ordine professionale degli ingegneri.

Nonostante la rotazione non possa essere adottata dalla società come misura di prevenzione che provocherebbe inefficienze e malfunzionamenti nello svolgimento dell'attività, la SIS SPA adotta misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi relativi agli affidamenti; in particolare, si segnala che il dipendente che si occupa dell'area amministrativa partecipa nell'attività occupandosi della contabilità e, comunque, svolgendo un controllo nella fase finale afferente alla liquidazione degli importi: affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria. Si aggiunga anche che nelle commissioni giudicatrice, composte da 3 membri, oltre ai due dipendenti della Società, è presente un responsabile tecnico esterno appartenente all'organico dell'amministrazione comunale socia di SIS oggetto dell'affidamento lavoro/servizio/fornitura. Al fine di garantire più ampi livelli di trasparenza, è previsto che i membri delle commissioni non percepiscano alcun compenso.

Tutela del whistleblower

Le segnalazioni di illecito costituiscono uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione, con particolare riguardo a quelle provenienti dal dipendente interno alla Società, e la relativa procedura di

gestione segue le **regole emanate dall'A.N.A.C. con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"**.

La SIS SPA prevede quanto segue:

I soggetti terzi (cittadini, utenti, associazioni di cittadini), i quali rilevino situazioni ritenute in contrasto con le prescrizioni della normativa di prevenzione della corruzione, possono presentare una segnalazione alla società, anche attraverso l'invio di comunicazione all'indirizzo mail info@sisonline.it o posta elettronica certificata sis.spa@pecsicura.it, utilizzando il modulo allegato al Piano (allegatomodello segnalazione); il Referente amministrativo provvederà a trasmettere le segnalazioni, nel più breve tempo possibile, al Responsabile per la prevenzione della corruzione. Le segnalazioni presentate in forma anonima, saranno prese in considerazione ove adeguatamente circostanziate e tali da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati.

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'A.N.A.C..

Qualora, invece, le segnalazioni di violazioni delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione avvengano **da parte dei dipendenti della Società**, occorrerà avere cura di utilizzare il modulo predisposto dall'ANAC ed allegato al Piano (allegato modello per whistleblower); anche in questo caso, il Referente amministrativo provvederà a trasmettere le segnalazioni, nel più breve tempo possibile, al Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale dovrà attenersi alle disposizioni di maggior tutela previste per il segnalante.

Infatti, l'ordinamento nazionale ha inteso assicurare una tutela adeguata del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro (cosiddetto "*whistleblower*"), garantendo:

- la tutela dell'anonimato
- il divieto di discriminazione nei confronti del soggetto segnalante
- la sottrazione al diritto di accesso della denuncia, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

La procedura di gestione delle segnalazioni prevede il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione ed è centrale: è il soggetto competente a svolgere una prima istruttoria circa i fatti segnalati; in particolare, il Responsabile, una volta acquisita la segnalazione e valutata la sua non manifesta infondatezza, dovrà procedere secondo lo **schema procedurale specifico** (allegato Procedura per whistleblower), reso disponibile dall'A.N.A.C. e che successivamente verrà meglio adattato al contesto della Società, inoltrando la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti - quali:

- il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, nel caso di specie, l'Amministratore, per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- l'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare (U.P.D. che verrà costituito, come per legge, nel corso del triennio);
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'A.N.A.C., per i profili di rispettiva competenza;
- il Dipartimento della funzione pubblica;

ed avendo cura di:

- identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo;
- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: infatti, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001;

- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa. A tal riguardo si rammenta che la denuncia è sottratta all'accesso di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/1990.

Si osserva, inoltre, che i soggetti che ricevono la segnalazione si attivano congiuntamente per le decisioni del caso, attenendosi strettamente alla volontà espressa dal dipendente ed adottando ogni misura utile a mantenere la riservatezza, che va estesa, ad ogni modo, anche al personale non dipendente.

Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici

La legge n. 190/2012, all'art. 1, comma 8, impone l'adozione di idonee procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti, con particolare riguardo al personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; a tal fine, il presente Piano, recependo compiutamente le prescrizioni di cui alla citata legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione, prevede in particolare, tra le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione, l'adozione di specifici programmi di formazione del personale nel corso dell'intero triennio.

In particolare, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha verificato, in via preliminare, il fabbisogno formativo attraverso la compilazione della c.d. **“Scheda 1 – Scheda annuale di formazione in sede di prima applicazione – anno 2017”, protocollata al n. 27 del 31/01/2017, predisponendo, altresì, il Piano di Formazione Anticorruzione 2017/2019, protocollato al n. 26 del 31/01/2017.**

Il presente Piano, dunque, recepisce il programma formativo sopra citato, il quale prevede la formazione sui temi dell'etica e della legalità di livello generale e di livello specifico rivolti al Responsabile, ai dipendenti e all'amministratore: dunque, per tutti gli addetti agli adempimenti previsti in materia di trasparenza e anticorruzione dovrà essere coperto il debito formativo specifico che riguarderà approfondimenti sulla normativa e sulla giurisprudenza relative alla prevenzione e repressione della corruzione, alla trasparenza e sui temi della legalità, esteso anche a materie tecniche ai fini della rotazione del personale delle aree a rischio di corruzione.

La quantificazione delle ore di formazione prevede:

- un'attività formativa a livello generale per tutti, la diffusione e informazione sui temi oggetto delle attività formative del materiale didattico attraverso la massima pubblicità di dispense in materia di anticorruzione e trasparenza;
- un'attività formativa a livello specifico per i Responsabili anticorruzione e trasparenza e per gli operatori delle aree a rischio e/o dispense su materie tecniche e sul ruolo svolto da ciascuno.

I fabbisogni formativi sono individuati, annualmente, dal Responsabile della prevenzione della corruzione che provvederà ad organizzare la relativa attività formativa e a riportarne i risultati nel presente Piano e nei suoi successivi aggiornamenti.

Le iniziative formative dovranno essere generalizzate e semplificate (anche on line) per tutti e più approfondite per chi si occupa delle Aree di rischio (gare/appalti e selezione del personale/collaboratori); resta salva la prioritaria formazione su tutti i temi relativi all'anticorruzione riservata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

L'individuazione del personale da formare avviene, su impulso del Responsabile anticorruzione e si svolge secondo l'iter di seguito indicato:

La Segreteria:

- **entro il 30 novembre** di ogni anno ed, in sede di prima applicazione, entro la scadenza del termine per la pubblicazione del P.T.P.C.T., trasmette la **“Scheda annuale di formazione anticorruzione”** per l'anno successivo con l'elenco nominativo del personale da formare ed il relativo fabbisogno (scheda formazione n. 1 allegata) al Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- **entro il 30 settembre** di ogni anno, al fine di apportare eventuali correttivi alla progettazione delle iniziative formative per l'anno successivo, trasmette la **“Scheda di monitoraggio intermedio della formazione anticorruzione”** per l'anno in corso (scheda formazione n. 2 allegata) al Responsabile per la prevenzione della corruzione, con l'indicazione dell'elenco nominativo del personale che ha partecipato alle iniziative formative con le rispettive ore di formazione e dell'elenco nominativo del personale che non ha partecipato alle iniziative formative con obbligo di indicare le relative motivazioni;

- **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento / entro la data di aggiornamento annuale del P.T.P.C., trasmette la **“Scheda di monitoraggio finale della formazione anticorruzione”** (scheda formazione n. 3 allegata) al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

OGGETTO	DATA	AUDIENCE	DURATA	MATERIALI DIDATTICI
<i>Trasparenza con particolare riguardo al nuovo accesso civico</i>	Entro 30 maggio 2017	RPCT, Dipendenti a vario titolo coinvolti nella strutturazione e manutenzione della Sezione Amministrazione trasparente/personale di Segreteria	2 ore	Slide ppt dei Relatori
LA LOTTA AI FENOMENI CORRUPTIVI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: DALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ALLA TRASPARENZA	Entro 20 ottobre 2017	RPCT, Dipendenti, Amministratore	4 ore	Slide ppt dei Relatori

Si precisa da ultimo che, in fase di prima attuazione, nelle date del 23.11.2016, 1.12.2016, 7.12.2016, 14.12.2016, 20.12.2016, 10.01.2017 e 24.01.2017, il Responsabile e il personale di segreteria hanno effettuato degli incontri formativi e gruppi di lavoro dedicati allo studio e agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

Informatizzazione dei processi

Come previsto dal P.N.A. l'informatizzazione dei processi dovrebbe consentire la tracciabilità dei processi con l'individuazione delle responsabilità per ciascuna fase.

La Società ha provveduto alla condivisione dell'archivio informatico e cartaceo, in particolare di tutti i documenti relativi al registro di Protocollo, alla documentazione contabile e a quella tecnica, consentendo inoltre a tutto il personale di accedere al server di posta ordinaria e di posta certificata.

Al personale sono stati assegnati compiti specifici nel processo di archiviazione. Inoltre vengono effettuati periodici monitoraggi e verifiche allo scopo di garantire la condivisione delle informazioni e la completa tracciabilità della documentazione.

La Società al fine di garantire la certezza e l'autenticità dei documenti nonché l'identità del sottoscrittore, si è dotata dello strumento della firma digitale che viene utilizzata per la firma di atti e documenti scambiati con le amministrazioni pubbliche socie.

Monitoraggio sull'attuazione del Piano

La SIS SPA, in considerazione della mancanza di un'organizzazione complessa distinta in uffici e dell'assenza di un'articolazione per centri di responsabilità, ha ritenuto opportuno individuare, quale Referente amministrativo per le attività operative in supporto al del Responsabile della prevenzione della corruzione, l'Ing. Cicchetti Guido, dipendente competente dell'area tecnica della società; tale figura rappresenta punto di riferimento per la raccolta delle informazioni e le segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione, fermi restando i compiti del Responsabile e le conseguenti responsabilità, che non possono essere derogati; il Responsabile della prevenzione della corruzione, dunque, per l'attuazione del presente

Piano, si avvale della collaborazione di un Referente amministrativo per le attività operative: entrambi operano in stretto raccordo con l'Amministratore Unico.

Ad ogni modo, per la redazione e attuazione del Piano, il Responsabile si relaziona anche con il Collegio Sindacale e, se del caso, con il Coordinamento Soci, per quanto di rispettiva competenza; tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi all'anticorruzione, svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e assicurano l'osservanza del Piano.

Allo scopo di coordinare e organizzare l'attività richiesta dalla normativa, il Responsabile svolge funzioni di comunicazione, informazione e fornisce, se del caso, le disposizioni operative; inoltre, al fine di garantire omogeneità e razionalizzazione all'impianto strutturale del presente Piano, è opportuno che sia prevista un'adeguata misura di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Dato atto delle ridotte dimensioni della Società, **il monitoraggio per la verifica dei risultati viene effettuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione con cadenza annuale/semestrale** anche sulla base di quanto previsto nell'allegato n. 2 "Piano dei controlli 2017/2019", attraverso la predisposizione di un **report di verifica** in cui verranno declinati gli obiettivi raggiunti ed in particolare:

a) se il personale è stato inserito e formato nei programmi di formazione sui temi dell'etica pubblica e della legalità, in quanto chiamati ad operare nei settori nei quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, con la precisazione del rispettivo c.d. bisogno formativo; b) gli esiti della verifica sull'attuazione del piano ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera a L. 190/2012; c) eventuali modifiche intervenute, rispetto al presente Piano, nella individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione o eventuali mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società tali da richiedere una modifica del piano medesimo; d) l'eventuale accertamento di significative violazioni delle prescrizioni del piano tali da richiederne una modifica; e) gli interventi organizzativi realizzati, in relazione alle attività individuate come a rischio di corruzione e d'illegalità, per assicurare il rigoroso rispetto della legge e l'osservanza della massima trasparenza nella formazione, nella attuazione e nel controllo delle decisioni; f) gli esiti del monitoraggio effettuato sul rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; g) gli esiti del monitoraggio effettuato sui rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; h) le esigenze, ai sensi del presente Piano, in termini di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; i) misure di monitoraggio e di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza; j) Implementazione della sezione Amministrazione Trasparente con l'inserimento di dati ulteriori; N.B.: qualsivoglia ulteriore informazione ritenuta utile per il pieno conseguimento delle finalità del presente piano di prevenzione della corruzione; fatta comunque salva la possibilità di relazionarsi senza ritardo su qualsivoglia elemento che richieda la necessità di immediati interventi.

La vigilanza sull'attuazione delle misure, invece, implica una attività di **monitoraggio periodico** da parte del Responsabile, che, a tal fine, si dovrà avvalere della collaborazione del referente amministrativo: quest'ultimo, su input del Responsabile, provvederà a monitorare sistematicamente l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Piano, anche con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013, in osservanza allo schema allegato al presente Piano e declinato alla parte quarta dedicata alla trasparenza.

Patti integrità

I patti di integrità costituiscono un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti gli operatori partecipanti alle gare di appalto.

Tali patti, dovrebbero pertanto essere configurati dalle stazioni appaltanti come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 190 del 2012, anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti, **possono** prevedere

negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.

A tal fine, come chiarito anche dall'AVCP (ora A.N.A.C.) nella Determinazione n. 4 del 2012, ogni stazione appaltante **può** inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito una clausola di salvaguardia tale per cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

La società, alla luce della non obbligatorietà delle implementazione della misura in oggetto, ha valutato che non fosse necessario predisporre patti di integrità da far sottoscrivere a tutti i partecipanti a gare di appalto e a inserire negli atti di gara un'apposita clausola tale per cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

La società si riserva di valutare se inserire la misura in oggetto nel corso del 2017 alla luce delle modifiche normative in corso di emanazione.

Misure specifiche:

Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Al fine di garantire un maggior livello di controllo aziendale sui processi corruttivi, occorre procedere al monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali: attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

La Segreteria, periodicamente, monitora il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti così come individuati nella sezione Società trasparente-Attività e procedimenti-Tipologie di procedimento; provvede, quindi, a darne comunicazione semestrale (giugno/dicembre) al Responsabile della prevenzione della corruzione attraverso le griglie relative alla tipologia dei procedimenti amministrativi e al monitoraggio dei tempi procedurali, in applicazione degli obblighi di cui al comma 9 lettera d), articolo 1, Legge n. 190/2012.

Tali griglie dovranno rilevare:

- dati relativi al numero dei procedimenti adottati;
- il numero dei procedimenti conclusi;
- numero dei procedimenti per i quali si registra un ritardo ed i motivi dello stesso;
- esiti dei procedimenti conclusi.

Dato atto dell'informatizzazione degli atti e dei procedimenti istituzionali e contabili e, in generale, della completa tracciabilità delle operazioni e dei tempi di conclusione dei procedimenti, il monitoraggio, seppure non formale, dei procedimenti inseriti nella sezione trasparenza non fa registrare criticità particolari.

Realizzazione del sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti

Ai sensi comma 9, lettera d), articolo 1, Legge, la Società provvede al monitoraggio dei rapporti tra la stessa e i soggetti che con la medesima stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e l'amministratore e i dipendenti della Società.

A tal fine, la SIS SPA si impegna a far sottoscrivere, in occasione della stipula di nuovi contratti, ai soggetti di cui sopra il **modulo relativo alla dichiarazione di assenza di conflitto di interesse**, allegato al presente Piano.

Recepimento dell'allegato n. 4 al PNA 2013

La Società, nel corso del 2017, provvederà al trattamento del rischio prevedendo misure specifiche per ogni processo valutato ai fini della gestione del rischio.

Al momento si intende recepire le misure di prevenzione diverse da quelle obbligatorie per legge di cui all'allegato n. 4 al PNA 2013, nonché quelle previste dall'aggiornamento del 2015

a) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).

b) Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a), mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000).

c) Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).

d) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.

e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.

f) Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013).

g) Pubblicazione sul sito *internet* dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla C.I.V.I.T. ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d), della l. n. 190 del 2012.

h) Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte *standard* da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza).

i) Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.

j) In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.

k) Nell'ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curare il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via *web* ai *social media*.

l) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.

m) Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell'U.P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l'ufficio di appartenenza del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e l'U.P.D.. Ciò con l'obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari a carico di un soggetto ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare al fine a) della preclusione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi o extraistituzionali e b) della valutazione della *performance* e del riconoscimento della retribuzione accessoria ad essa collegata (la commissione di illecito disciplinare o comunque l'esistenza di un procedimento disciplinare pendente viene considerata – anche in relazione alla tipologia di illecito – ai fini del conferimento di incarichi aggiuntivi e/o dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi *extra*-istituzionali; l'irrogazione di sanzioni disciplinari costituisce un elemento di ostacolo alla valutazione positiva per il periodo di riferimento e, quindi, alla corresponsione di trattamenti accessori collegati).

n) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

o) Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio gestione del personale.

p) Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.

Con riguardo al settore dei contratti pubblici, le misure sono quelle precisate nell'aggiornamento al PNA del 2015 nelle fasi delle procedure Programmazione - Progettazione della gara - Selezione del contraente - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Esecuzione del contratto - Rendicontazione del contratto

PARTE QUARTA: TRASPARENZA

Stato dell'arte e obiettivi strategici

A seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 97/2016, la SIS SPA ha recepito le Linee Guida ANAC n. 1310, le quali, tra le principali novità, ha previsto l'adozione di un unico Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia già chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

La SIS SPA, in attesa che sia aggiornata la determina ANAC n. 8/2015, ha inserito all'interno del proprio sito web la sezione Società trasparente e le relative sottosezioni, provvedendo ad individuare due alert specifici, uno relativo alla riutilizzabilità dei dati e l'altro contenente le indicazioni per utilizzare e leggere correttamente alcuni files presenti nella sezione.

Ha poi provveduto ad inserire i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria nelle relative sottosezioni, adeguando i contenuti alle modifiche di cui al D.lgs. n. 97/2016, con l'indicazione dei casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali della Società (dati relativi al personale dirigenziale, alla performance, ai servizi erogati etc.).

Ai fini della comunicazione delle iniziative di trasparenza, La Società prevede di adottare le seguenti iniziative:

- Condividere la propria politica sulla trasparenza con i propri soci in sede di Assemblea, illustrando le iniziative -anche organizzative- a supporto dell'obbligo;
- Contestualmente all'adozione del PTPCT e al fine di mettere tutti i dipendenti/collaboratori in grado di assolvere con consapevolezza agli obblighi, informa anche la società partecipata ai fini della condivisione del PTPCT, sotto il profilo operativo, e degli obblighi di pubblicazione.

Nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione/pubblicazione dei dati

Ai sensi delle novità normative di cui al D.lgs. n. 97/2016, caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

La Società, dunque, ha previsto lo **schema relativo agli obblighi di trasparenza**, che si allega al presente piano, in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività; in ragione delle ridotte dimensioni organizzative della Società e stante sia la mancanza di suddivisione in uffici, sia l'assenza di personale dirigenziale, la maggior parte delle attività sono svolte da un unico soggetto: chi detiene il dato è anche quello che lo elabora e lo pubblica direttamente nella sezione "Società trasparente".

Nell'allegato n. 3 "Schema obblighi di pubblicazione 2017/2019" al presente piano sono, inoltre, definiti, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali è prevista l'effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.

Si precisa, inoltre, che, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del D.lgs. 50/2016, è individuato il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati, coincidente con il responsabile tecnico, Ing. Cicchetti Guido, che riveste il ruolo di responsabile del procedimento (RUP), svolgendo tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento: l'individuazione di tale **soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa** è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Accesso civico

La SIS SPA ha, inoltre, adeguato la propria organizzazione alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 96/2016 alla normativa in materia di trasparenza relativamente alla nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita *Freedom of information act (FOIA)*.

Questa nuova forma di accesso, disciplinata dall'articolo 5 del D.lgs. n. 33/2013, prevede che **chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni**, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

Si tratta, in particolare, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione previgente dell'art. 5 D.lgs. n. 33/2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, disciplinato al comma 1 dell'art. 5 (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), **ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve fornire al richiedente (comma 2 art. 5)**.

L'attuale disciplina normativa prevede, dunque, tre distinte forme di accesso:

1. **Accesso semplice**: connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 – **art. 5 comma 1**;
2. **Accesso generalizzato**: allo scopo di favorire forme diffuse di controllo, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive – **art. 5 comma 2**;

ACCESSO CIVICO = ACCESSO SEMPLICE + ACCESSO GENERALIZZATO

3. **Accesso documentale ex L. n. 241/1990**: esercitabile da chi vanta un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, con esclusione dell'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato. L'accesso generalizzato, dunque, rappresenta un canale diverso rispetto a quanto previsto dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi ex Legge n. 241/1990.

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (tale diritto, dunque, è azionabile anche nei confronti degli atti endoprocedimentali).

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'istanza deve essere scaricata, compilata e sottoscritta attraverso l'apposito modulo il cui facsimile viene pubblicato sul sito istituzionale – sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Accesso civico" ed inviata alternativamente:

1. **Alla Segreteria della società**;
2. **al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, secondo le seguenti modalità:

a mezzo mail: info@sisonline.it

a mezzo posta elettronica certificata: sis.spa@pecsicura.it

Le istanze trasmesse in via telematica sono valide sono valide anche se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità.

a mezzo posta ordinaria: P.zza della Repubblica N. 12 - 47841 – Cattolica (Rimini)

a mezzo fax: 0541.830775

a mani, presso la Segreteria, nel relativo orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato **nel termine di trenta giorni (30 gg) dalla presentazione dell'istanza** con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis (esclusioni e limiti all'accesso civico), comma 2 (tutela protezione dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali), è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni (10 gg) dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Sul sito è stato, inoltre, pubblicato il modulo relativo all'istanza riesame al responsabile della prevenzione della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 (30 gg); il RPCT decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni (20 gg).

Per quanto attiene alle esclusioni e limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 BIS D.lgs. n. 33/2013, l'ANAC ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le Linee Guida di approfondimento con Delibera n.1309 del 28/12/2016.

La società ha già provveduto a pubblicare un registro contenente le richieste di accesso **c.d. "registro degli accessi"**, con l'oggetto, la data e il relativo esito, da aggiornare ogni sei mesi, così da attuare un monitoraggio sulle decisioni anche al fine conferire uniformità alla prassi che andrà delineandosi con il tempo rispetto a realtà analoghe.

Allegati:

Allegato n. 1 – Tabella gestione del rischio corruttivo 2017/2019

Allegato n. 2 – Piano dei controlli 2017/2019

Allegato n. 3 – Schema obblighi di pubblicazione 2017/2019